

N. R.G. 12139/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2022, alla presenza dei magistrati:

Dott. Fabio FLORINI (PRESIDENTE)
Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI (GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI (GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 12139/2019, promossa da:

PAOLO ZINI (C.F. ZNIPLA53P01D711K)
MARIA ZINI (C.F. ZNIMRA57H43F257Z)
con il patrocinio dell'Avv. GIORGIO BORELLI e dell'Avv. LUCA VITTORI
ANTISARI

ATTORI

contro

FIN GAMMA S.P.A. (C.F. 02853170369), con il patrocinio dell'Avv. GRECO
ALESSIA e dell'Avv. VEZZALINI VALENTINA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

I Procuratori di parte attrice hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Ogni diversa e contraria istanza reietta.

IN VIA PRELIMINARE

Dichiararsi, previo accertamento, la nullità della clausola compromissoria inserita nello Statuto, per i motivi sopra esposti.



NEL MERITO

Dichiararsi nulle o annullarsi le delibera assembleare celebratasi in data 29/4/2019 e 2/7/2019 della Fin Gamma S.p.A., con ogni effetto consequenziale, per tutti i motivi sopra esposti.

Dichiararsi inoltre, e se del caso, la illegittimità dell'antergazione dell'approvazione del bilancio della controllante rispetto a quello della controllata ed ordinare agli amministratori e, per quanto di competenza, ai sindaci di modificare il bilancio della società (Fin Gamma S.p.A.) nel rispetto dei principi esposti.

Dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli atti compiuti in forza delle predette delibere, per i motivi esposti.

In via istruttoria, richiamate tutte le deduzioni formulate, si chiede che codesto Giudice, in

accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria N. 2, voglia disporre od ordinare a Parte convenuta il deposito del verbale del C.d.A., nel quale e con il quale, si è espresso il gradimento relativamente al nuovo socio Siref Fiduciaria S.p.A., voglia inoltre ordinare al Collegio Sindacale di produrre in giudizio copia delle delibera di tale organo in relazione alla verifica effettuata dal C.d.A. al fine del rilascio del gradimento all'ingresso nella compagine sociale del nuovo socio Siref Fiduciaria S.p.A., voglia infine ordinare o disporre l'acquisizione dei documenti che il C.d.A ed il Collegio Sindacale hanno esaminato al fine del rilascio del ricordato gradimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”

I Procuratori di parte convenuta hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia questo Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, e previa adozione di ogni declaratoria e/o provvedimento necessario od opportuno:

in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della clausola compromissoria (per quanto occorrer possa, essendo tale domanda già stata oggetto di decisione nell'ambito del sub-procedimento cautelare n. 12139-1/19 R.G. ex adverso promosso);

- accertare e dichiarare l'esistenza, nello statuto di Fin Gamma, di una clausola compromissoria che riserva alla decisione arbitrale ogni motivo di contestazione/impugnazione sollevato dagli attori diverso dalla nullità del bilancio per violazione di norme imperative, con ogni conseguente provvedimento in ordine al difetto di competenza (o in subordine di giurisdizione) di questo Tribunale per tutte le contestazioni oggetto della clausola e compro-mettibili in arbitri;

nel merito:

- rigettare e disattendere in quanto infondate tutte le domande formulate da parte attrice, nessuna esclusa.

in ogni caso:



- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (ivi compresi quelli relativi al procedimento cautelare iscritto al n. 12139 sub 1/2019 R.G. ex adverso promosso) oltre rimborso spese generali, nonché C.N.A. ed IVA come per legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, ZINI Paolo e ZINI Maria, titolari congiuntamente del 32,3 % del capitale sociale di FIN GAMMA S.p.a., previa declaratoria di nullità della clausola compromissoria prevista nello Statuto, chiedevano nel merito dichiarare nulle o annullare la delibera assembleare della società convenuta del 29.04.2019 (di approvazione del bilancio al 31.12.2018) e quella del 02.07.2019 (di reiezione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori).

In particolare, gli attori chiedevano nell'atto introduttivo, in via preliminare, dichiarare la nullità della clausola compromissoria dello Statuto, in quanto essa assegnava alle parti in causa, anziché ad un soggetto estraneo alla società, il potere di designare l'arbitro unico; rilevavano che la nullità della clausola derivava anche dal fatto che l'arbitro era costituito da un organo monocratico, per di più in una materia rientrante nella competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., mentre il legislatore e la giurisprudenza indicavano gli arbitri “al plurale”.

In base a queste argomentazioni, nel parallelo procedimento cautelare gli attori chiedevano la sospensione dell'efficacia della clausola compromissoria.

Quindi, pur riconoscendo, in sede di verbale d'udienza del 12.12.2019, che detta clausola era stata modificata (sin dal 2004), con l'attribuzione ad un terzo estraneo alla società del potere di nomina dell'arbitro, in conformità all'art. 34 D.L.vo. n. 5/2003, tuttavia nella memoria n. 1 insistevano nell'eccezione di nullità, in ragione della previsione di un arbitro unico, evidenziando altresì l'astratta possibilità che la nomina avvenisse ad opera di un soggetto “non particolarmente giuridicamente qualificato”, che nel caso di specie era rappresentato dal Presidente del Tribunale di Milano, ma che avrebbe anche potuto essere il “Presidente del Collegio dei Geometri”.

Nella comparsa conclusionale gli attori introducevano un nuovo argomento a sostegno dell'eccezione preliminare, ritenendo che l'assegnazione al Presidente del Tribunale di Milano del potere di designazione dell'arbitro non tenesse conto del principio di competenza territoriale, secondo cui l'arbitrato deve svolgersi nel luogo in cui è la sede della società (nel caso di specie Formigine, MO).

Nel merito gli attori esponevano:

-il socio di maggioranza di FIN GAMMA S.p.a. era la Società Italiana di Revisione S.I.R.E.F. S.p.a. (di seguito SIREF), titolare del 68 % del capitale sociale, acquistato dal precedente socio Le Bois Du Breuil S.A., con cessione sottoposta al gradimento espresso dal CdA;



-il CdA era composto da LEI Monica (Presidente), MANICARDI Andrea, LUGLI Davide;

- la società FIN GAMMA S.p.a. aveva come oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni in altre società e di fatto gestiva l'intero capitale della sola Lar Immobiliare S.r.l., in cui amministratore era LEI Gian Carlo, padre di LEI Monica.

Gli attori deducevano la nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018, in quanto adottata anteriormente alla delibera di approvazione del bilancio della controllata Lar Immobiliare S.r.l., benché quest'ultimo influisse sul bilancio della controllante; rilevavano altresì che il bilancio della controllata registrava una perdita di esercizio di € 139.297, tanto che la controllante nel 2019 aveva rinunciato ad una parte del proprio credito verso la controllata, per la somma di € 139.000,00; contestavano l'iscrizione a bilancio del credito, che avrebbe dovuto essere allocato nella posta "partecipazione immobilizzata".

Inoltre, gli attori affermavano l'annullabilità, per conflitto di interessi ex art. 2373 co. 2 c.c., della delibera assembleare del 2.07.2019, la quale aveva respinto la proposta del socio ZINI Paolo di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di FIN GAMMA S.p.a., ed in particolare nei riguardi del Presidente LEI Monica, considerando che tale decisione era stata assunta con il voto determinante del socio SIREF, il cui mandante e/o fiduciante era verosimilmente persona appartenente alla famiglia LEI, mentre l'amministratore unico della società controllata Lar Immobiliare S.r.l. era LEI Gian Carlo, padre di LEI Monica.

Gli attori sostenevano poi che la delibera era illegittima "per evidente esistenza dei presupposti per il promovimento della indicata azione", in quanto "il Presidente del C.d.A. ha volutamente: i) coperto le perdite che il proprio Padre aveva fatto maturare nella società dallo stesso amministrata; ii) ha <<edulcorato>> il comportamento storico del proprio padre quale amministratore unico della controllata; iii) ha redatto e poi approvato un bilancio non veritiero" (pag. 21 dell'atto di citazione).

Nella comparsa di costituzione e risposta FIN GAMMA S.p.a. deduceva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola compromissoria, in quanto quella riportata in atti da controparte era stata aggiornata e modificata dalla società nel settembre 2004, con l'esclusione del potere delle parti in causa di designare l'arbitro unico, conformemente alla riforma del diritto societario; contestava, poi, gli altri rilievi, concernenti la composizione monocratica dell'organo arbitrale e (in sede di memoria di replica) la presunta violazione del criterio di competenza territoriale. Pertanto, ritenuta la validità della clausola compromissoria, la convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza (o, in subordine, il difetto di giurisdizione) di questo Ufficio in relazione alle contestazioni di controparte concernenti diritti disponibili, e quindi di tutti i profili di annullabilità delle decisioni impugnate, con particolare riguardo alla delibera che aveva respinto la proposta di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori.



Nel merito, la convenuta riteneva insussistenti i presunti vizi della delibera impugnata, in quanto non essendo gli amministratori anche soci di FIN GAMMA, non era applicabile il disposto dell'art. 2373 co. 2 c.c., richiamato da controparte; osservava poi che il CdA aveva operato nell'interesse della società, cercando di valorizzarne al meglio l'ingente patrimonio immobiliare, coprendo le perdite, anziché procedere alla liquidazione dell'ente, che avrebbe comportato una rilevante svalutazione dei suoi beni. La società precisava che Lar Immobiliare S.r.l. era titolare di un compendio immobiliare sito a Formigine (MO), di ingente valore (pari ad alcuni milioni di euro), e che la volontà di FIN GAMMA S.p.a. era quella di sostenere interamente la controllata allo scopo di valorizzare al meglio detto patrimonio, senza svenderlo; a ciò era finalizzata la rinuncia parziale al credito maturato nei suoi confronti, così da coprire le perdite derivanti dal fatto che i proventi della locazione, riguardante una parte soltanto del complesso immobiliare, non consentivano l'integrale copertura degli oneri derivanti dalle imposte (principalmente dall'IMU); per tale ragione i crediti di FIN GAMMA S.p.a. verso la controllata si erano ridotti di € 139.000, passando dall'importo di € 454.138 a € 315.138, mentre il valore contabile della partecipazione in Lar Immobiliare era aumentato a € 965.251.

Con particolare riguardo alla delibera di approvazione del bilancio al 29.04.2019, FIN GAMMA evidenziava che il credito residuo della controllante e il valore della partecipazione erano stati correttamente iscritti, nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce "immobilizzazioni finanziarie" ed erano indicati "al costo", non già "al valore effettivo", in conformità al disposto dell'art. 2426 n. 1 c.c.; inoltre, il bilancio era stato redatto in conformità alle prescrizioni di legge, che non imponevano l'antergazione dell'approvazione del bilancio della controllata rispetto a quello della controllante.

Nel parallelo procedimento cautelare, promosso per ottenere la sospensione dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, il ricorso di parte attrice veniva respinto con ordinanza del 31.03.2020, per mancanza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nel presente giudizio ordinario, la fase istruttoria si svolgeva con lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e con la produzione di alcuni documenti.

Infine, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

La clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello Statuto di FIN GAMMA S.p.a. deve ritenersi valida, risultando del tutto infondate le argomentazioni svolte da parte attrice a sostegno della nullità.

Innanzitutto parte convenuta ha documentato che già nel settembre 2004 era intervenuta la modifica della clausola originaria, che attribuiva il potere di designazione dell'arbitro



alle parti in causa, per renderla conforme alla disciplina introdotta dall'art. 34 D.L. n. 5/2003, secondo cui il potere di nomina degli arbitri deve essere attribuito, a pena di nullità della clausola compromissoria, a un soggetto estraneo alla società. A seguito di tale modifica, le controversie inerenti ai rapporti sociali, insorte tra i soci o tra i soci e la società, "escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso", sono rimesse al giudizio di un arbitro unico, da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Milano.

La stessa parte attrice, sin dall'udienza di prima comparizione, ha ammesso che la clausola compromissoria era stata conformata alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario, pur insistendo nella domanda di nullità, con riguardo agli altri profili evidenziati.

In relazione a questi ultimi, si osserva che la previsione di un arbitro unico è pienamente legittima, non essendo imposta da alcuna prescrizione di legge la composizione collegiale di tale ufficio. Anzi, l'art. 809 c.p.c. precisa al riguardo che "*gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari*".

Parimenti infondata è la contestazione che riguarda l'individuazione del soggetto incaricato della nomina dell'arbitro (Presidente del Tribunale di Milano), ben potendo trattarsi di persona che opera al di fuori dei limiti territoriali della competenza funzionale propria del giudice naturale (a prescindere dal criterio di competenza territoriale – del tutto irrilevante – concernente il giudice eventualmente adito in caso di ricusazione dell'arbitro ex art. 815 c.p.c.).

Pertanto, la sede in cui esercita la funzione la persona incaricata del potere di designazione dell'arbitro non influisce sulla determinazione del luogo in cui si svolge l'arbitrato, rimesso alla scelta delle parti o individuato sulla base dei criteri residui stabiliti dall'art. 816 c.p.c.. Non sussiste, dunque, per l'arbitrato un criterio di competenza territoriale equiparabile a quello degli uffici giudiziari, in linea con la deformalizzazione del giudizio arbitrale rispetto al processo civile, perché lasciato in gran parte all'autonomia privata delle parti.

Essendo valida la clausola compromissoria contemplata nello Statuto, risulta fondata l'eccezione di incompetenza di questo Ufficio giudiziario sollevata dalla società FIN GAMMA S.p.a., in relazione alle contestazioni di parte attrice che riguardano diritti disponibili, in quanto tali compromettibili in arbitri, come quelle concernenti i profili di mera annullabilità della delibera del 2.07.2019, che ha respinto la proposta di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Tale decisione è ritenuta dagli attori invalida per conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., che richiama la disposizione dell'art. 2377 c.c. in tema di annullabilità delle deliberazioni assembleari.

Al riguardo si rileva che "*Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili*" (Cass. civ. n. 17283 del 28/08/2015;



nello stesso senso, Cass. civ. n. 9344 del 16/04/2018). Si è poi affermato che *“attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice (...)”* (Cass. civ. n. 27736 del 31/10/2018; Cass. civ. n. 16265 del 27/06/2013).

Nel caso di specie non ricorre l’ipotesi indicata, in quanto i vizi denunciati dagli attori attengono eventualmente a profili di annullabilità.

Del resto anche l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali (cui era diretta la proposta del socio, respinta con la delibera impugnata) investe diritti patrimoniali disponibili, come si evince dall’esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità, con conseguente sua arbitrabilità (Cass. civ. 06/11/2017, n. 26300).

S’impone, pertanto, declaratoria di incompetenza di questo Ufficio giudiziario, in forza della clausola compromissoria, con riguardo all’impugnazione della delibera assembleare del 2.07.2019. Non è invece sostenibile la competenza di questa Sezione Specializzata, per ragioni di connessione rispetto alla contestuale impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, in quanto le due decisioni sono tra loro autonome, sul piano giuridico e fattuale, a prescindere dalla circostanza che siano state adottate anche in tempi diversi: esse riguardano argomenti differenti, sono indipendenti quanto agli effetti che determinano e sono preordinate a realizzare obiettivi e risultati del tutto distinti tra loro. E’ irrilevante il fatto che la decisione di esercitare l’azione di responsabilità possa essere adottata in occasione della discussione del bilancio, senza menzione nell’ordine del giorno ex art. 2393 comma 2 c.c., trattandosi di mero aspetto procedurale, e potendo la medesima delibera essere assunta anche in un altro momento, ai sensi del comma 3.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di incompetenza preclude la trattazione nel merito delle questioni riguardanti l’impugnazione della delibera del 2.07.2019, ivi inclusa quella concernente le istanze istruttorie - che la riguardano - respinte nel corso del giudizio e riproposte da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.

Per quanto concerne l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio del 29.04.2019, si osserva che la convenuta non ha sollevato l’eccezione di incompetenza in forza della clausola compromissoria, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui detta controversia non è compromettibile in arbitri, per vizi di nullità che attengono all’oggetto illecito o impossibile o alla violazione dei criteri legali di redazione del bilancio, poiché vengono in rilievo norme imperative, dettate a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci, dell’interesse collettivo a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, riguardanti quindi diritti indisponibili (Cass. civ. 29/05/2019, n. 14665; Cass. civ. 13/10/2016, n. 20674; Cass. civ. 10/06/2014, n. 13031).



Nel merito, non sono ravvisabili i vizi dedotti da parte attrice, idonei a determinare la nullità della delibera per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423 co. 2 c.c.. Peraltro le deduzioni svolte dai soci appaiono al riguardo generiche e congetturali, nonché sfornite di allegazioni in ordine alla violazione di specifici criteri normativi e contabili.

Si osserva, poi, che non è ravvisabile un obbligo di legge che imponga l'approvazione anticipata del bilancio della società controllata, quale condizione di validità della delibera di approvazione del bilancio della controllante. L'art. 2429 c.c. dispone soltanto che al progetto di bilancio della controllante venga allegata copia dell'ultimo bilancio approvato della controllata, senza alcuna ulteriore prescrizione.

Al riguardo la società convenuta ha allegato, in mancanza di contestazioni della controparte, che nel periodo antecedente all'assemblea era stato depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, unitamente al progetto di bilancio di FIN GAMMA e alle relative relazioni, anche copia dell'ultimo bilancio approvato della controllata Lar Immobiliare. Risulta inoltre documentato l'avvenuto deposito del progetto del nuovo bilancio predisposto da Lar Immobiliare, come si evince dalle dichiarazioni rese dai sindaci nel corso dell'assemblea di FIN GAMMA, riportate nel verbale del 29.04.2019 (doc. 7 di parte convenuta, pag. 6).

Si consideri, poi, che all'approvazione anticipata del bilancio della controllata, rispetto a quello della controllante, osta la previsione di identici termini, decorrenti dalla chiusura dell'esercizio.

Infine, l'assunto di parte attrice, secondo cui il risultato economico della controllata si ripercuote sul conto economico e sullo stato patrimoniale della controllante, risulta indimostrato e sprovvisto di adeguate allegazioni.

Conseguentemente deve escludersi la sussistenza di un vizio di nullità del bilancio di FIN GAMMA, per effetto dell'antergazione dell'approvazione del bilancio della controllante rispetto a quello della controllata.

Per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio delle poste attive, si ritiene che il credito di FIN GAMMA verso la controllata Lar Immobiliare S.r.l. sia stato correttamente rappresentato, essendo stato inserito, unitamente alla partecipazione sociale, tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo, trattandosi di posta stabile e di durevole natura (doc. 5 di parte convenuta). Dunque, risultano ingiustificate le contestazioni svolte al riguardo dagli attori, secondo cui il credito avrebbe dovuto essere allocato - laddove risulta effettivamente iscritto - nella posta "partecipazione immobilizzata" (pag. 16 dell'atto di citazione).

L'ingente valore del patrimonio immobiliare di Lar Immobiliare S.r.l. (cfr. doc. 4 di parte convenuta) giustifica poi la mancata svalutazione da parte di FIN GAMMA della partecipazione e del credito verso la controllata, dovendo la stessa operare le relative rettifiche al valore di iscrizione, ai sensi dell'art. 2426 n. 3 c.c., solo nel caso in cui alla chiusura dell'esercizio il valore effettivo dell'immobilizzazione sia durevolmente inferiore al valore di iscrizione, costituito dal costo di acquisto ex art. 2426 n. 1 c.c..



Infine, la nota integrativa dà puntualmente conto della riduzione del credito, per effetto della parziale rinuncia di FIN GAMMA, nella misura di € 139.000 (doc. 5 di parte convenuta, pag. 10), mentre il valore contabile della partecipazione risulta proporzionalmente aumentato, con conseguente integrità del valore complessivo della voce aggregata, costituita dalle immobilizzazioni finanziarie.

Per le ragioni esposte, si ritiene che i criteri di redazione del bilancio siano stati rispettati, cosicché s'impone il rigetto della domanda di declaratoria di nullità proposta dagli attori in relazione alla delibera del 29.04.2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate in relazione all'attività svolta sia nel procedimento cautelare, sia nella presente causa di merito, tenuto conto dei valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con esclusione, nel procedimento cautelare, dei compensi previsti per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo; conseguentemente, l'ammontare delle spese di lite viene determinato in complessivi € 4.454,00 per il procedimento cautelare (pari a € 2.060,00 per la fase di studio, € 978,00 per la fase introduttiva, € 1.416,00 per la fase decisionale) ed € 10.342,00 per la causa di merito (pari a € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.348,50 per la fase introduttiva, € 3.560,00 per la fase istruttoria, € 3.408,50 per la fase decisionale), oltre ad oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, ritenuta valida la clausola arbitrale di cui all'art. 35 dello Statuto di FIN GAMMA S.p.a., dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa a conoscere della controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di ZINI Paolo e di ZINI Maria, della delibera assembleare di FIN GAMMA S.p.a. del 02.07.2019, devoluta all'arbitrato rituale;
- respinge la domanda di declaratoria di nullità della delibera assembleare di FIN GAMMA S.p.a. del 29.04.2019;
- condanna ZINI Paolo e di ZINI Maria, tra loro in solido, alla refusione in favore di FIN GAMMA S.p.a. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.796,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2022.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Rita CHIERICI

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio FLORINI

